

ALLEGATO A

Comune di Cecina

Provincia di Livorno

**Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Gettito e costo del servizio</i>	
Art. 3 -	<i>Presupposto del tributo</i>	
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 5 -	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 6 -	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 7 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>	
Art. 8 bis-	<i>Riduzioni per le Utenze Non Domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art. 9 -	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 10 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 12 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 13 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 14 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 15 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 16 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 17 -	<i>Zone non servite</i>	
Art. 18 -	<i>Riduzione per compostaggio domestico</i>	
Art. 19 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	
Art. 20 -	<i>Ulteriori riduzioni ed esenzioni</i>	
Art. 21 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 22 -	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 23 -	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 24 -	<i>Riscossione</i>	
Art. 25 -	<i>Applicazione in acconto della Tari 2020 e termini di versamento per l'anno 2020 - 2021 - 2022</i>	
Art. 26 -	<i>Dichiarazione Tari</i>	
Art. 27 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 28 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 29 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 30 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 31 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 32 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 33 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 34 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 35 -	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Cecina, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della TARI, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali necessari per l'applicazione del tributo stesso.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
9. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
10. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
11. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
12. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico

finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

13. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
14. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 3 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di

un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. In ogni caso, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR.n. 138/1998.
6. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.
8. La base imponibile per i campeggi viene assunta sommando tutte le superfici per intero, scomputando le aree a verde ed i vialetti di accesso.
9. La base imponibile per gli stabilimenti balneari è determinata sommando le superfici coperte e scoperte utili ivi compresa la concessione demaniale dell'arenile.
10. La base imponibile per le attività di intrattenimento all'aperto viene assunta sommando tutte le superfici coperte e scoperte operative.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Pelletterie	20%
Laboratori di analisi	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici, falegnamerie	30%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie	20%
Marmisti, vetrerie	30%
Edili	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti

speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 8-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - A) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - B) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - C) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - A) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - B) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 13

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
4. Le utenze domestiche sono sottodistinte in 6 categorie in relazione al numero degli occupanti (all. al D.P.R. n. 158/1999).
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti residenti

sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Il numero dei componenti deve essere valutato alla data indicata annualmente dal Comune; le variazioni del numero di essi, dopo tale data, troveranno applicazione dall'anno successivo a quello in cui sono variati.

6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito come segue:
 - numero 2 componenti nel caso di superficie imponibile fino a 30 mq.;
 - numero 3 componenti nel caso di superficie imponibile compresa fra 31 e 50 mq.;
 - numero 4 componenti nel caso di superficie imponibile compresa fra 51 e 70 mq.;
 - numero 5 componenti nel caso di superficie imponibile compresa fra 71 e 100 mq.;
 - numero 6 componenti nel caso di superficie imponibile superiore a 100 mq.
7. Nell'ipotesi dell'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, in un numero pari a 1 componente.
8. Nell'ipotesi dell'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, in un numero pari a 1 componente
9. Il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari a 1 componente per il periodo nel quale il soggetto passivo residente in un altro Comune distante almeno 50 km dal Comune di Cecina lavori nel territorio del Comune di Cecina.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato di seguito.

cat. 1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
cat. 2	Cinematografi e teatri
cat.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
cat. 4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
cat. 5	Stabilimenti balneari
cat. 6	Esposizioni, autosaloni
cat. 7	Alberghi con ristorante
cat. 8	Alberghi senza ristorante
cat. 9	Case di cura e riposo
cat. 10	Ospedali
cat. 11	Uffici e agenzie
cat. 12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
cat. 13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

cat. 14	edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze
cat. 15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
cat. 16	Banchi di mercato di beni durevoli
cat. 17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista
cat. 18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
cat. 19	Carrozzeria, officina, elettrauto
cat. 20	Attività industriali con capannoni di produzione
cat. 21	attività artigianali di produzione di beni specifici
cat. 22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
cat. 23	Mense, birrerie, amburgherie
cat. 24	Bar, caffè, pasticceria
cat. 25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
cat. 26	Plurilicenze alimentari e miste
cat. 27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio
cat. 28	Ipermercati di generi misti
cat. 29	Banchi di mercato di generi alimentari
cat. 30	Discoteche, night club

3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
6. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche – in costanza di allacciamenti ai servizi a rete o per la presenza in loco di macchinari, attrezzature, che rendono quindi ancora utilizzabile il locale od area, - è calcolato con la tariffa applicata ai depositi senza alcuna vendita diretta, limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza.

ART. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART. 16

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo rapportato ai giorni di effettivo disservizio.

ART. 17

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione.

ART. 18

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione nella quale si attesti che viene praticato compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 19
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 210 giorni nel corso dell'anno solare (210 giorni conteggiati dal 1° all'ultimo giorno di apertura anche se nell'intervallo temporale sono presenti giorni di interruzione);
 - le condizioni di cui sopra devono essere denunciate con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione in argomento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. La riduzione tariffaria di cui sopra non è prevista per le utenze non domestiche relative a campeggi ed agli stabilimenti balneari per le quali in sede di determinazione della tariffa si tiene già conto di tale abbattimento.
4. Per quanto concerne le attività di intrattenimento all'aperto, viene riconosciuta una riduzione della tariffa parametrando la tassazione alle giornate di apertura.
5. E' riconosciuto, sulla base di documentata istanza di parte, un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo dell'art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013, così come modificata dall'art. 17 della L. n. 166/2016. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013, trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), c), d), e) della medesima L. n. 166/2016.

La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art. 16 della L. n. 166/2016; è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

L'abbattimento tariffario di cui trattasi è quantificato in 0,20 euro/Kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo, a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge presenti apposita istanza all'ufficio competente in materia di gestione della TARI allegando la documentazione sopra richiamata. In ogni caso l'abbattimento in argomento non può arrivare ad incidere per oltre il 5% sull'ammontare totale della tassa dovuta.

ART. 20
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune concede riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale. Le casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle agevolazioni in argomento sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 57 bis L. n. 157/2019.
2. La TARI è ridotta della totalità nel caso di soggetti passivi con riferimento ai quali intervenga circostanziata relazione da parte dei servizi sociali attestante la situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria che li contraddistingue.
3. Per le utenze non domestiche che attuano interventi tecnici che determinano una minore produzione di rifiuti, un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio del Comune ovvero per le quali gli utenti sono tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo ad entrate, sono previste riduzioni fino al 45% della parte variabile del tributo e comunque in misura non

superiore all'entità del costo riferibile all'anno, sostenuto per gli interventi tecnici in questione. Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi, applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- idonea documentazione con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività;
- la fattura in originale dell'investimento effettuato.

4. Su richiesta del soggetto passivo, è riconosciuta l'esenzione della Tassa sui Rifiuti per i primi due anni di attività, per chi insedia la nuova attività o l'ulteriore sede operativa della propria impresa (artigianale, industriale e commerciale) nel territorio del Comune di Cecina nel caso in cui si rispettino le seguenti condizioni: esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore ai 150 mq nonché imprese diverse dalla media e grande struttura di vendita;
5. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9, 10, 12, 14, 25, 26, 27 (limitatamente a ortofrutta e pescherie) e 28.
6. Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della parte variabile del tributo pari al:
 - 100 % per le categorie nn. 1, 2, 4 (limitatamente agli impianti sportivi) e 30;
 - 50% per le categorie nn. 7, 8, 22, 23 e 24;
 - 25% per le categorie nn. 3, 4 (con riferimento ai distributori carburanti), 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 (esclusi i supermercati), 26 (escluse le plurilicenze alimentari), 27 e 29;Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 4 (limitatamente a campeggi), 5, 9, 10, 12, e 28. Sono altresì escluse dalle riduzioni di cui al presente comma le medie e grandi strutture di vendita, i supermercati, e le plurilicenze alimentari.
Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 14 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo relativo alla parte variabile del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
8. Per il solo anno 2022, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, è stabilita una riduzione pari all'8,3% della parte variabile del tributo sia per le categorie di utenze domestiche che per le categorie di utenze non domestiche.

ART. 21 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 24

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 1 comma 690 della L. n. 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune.
2. L'importo della Tassa deve essere annualmente versato con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 688 L. n. 147/2013 in tre rate con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 2 dicembre. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Il versamento della prima e della seconda rata, ciascuna pari ad un terzo della tassa dovuta per l'intero anno, è eseguito sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Il versamento della terza rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle prime due rate versate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno d'imposta.

3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa , fa pervenire ai contribuenti, entro le scadenze di cui al comma precedente, apposito invito di pagamento della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, allegando il modulo di versamento.
4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 art. 1 L. n. 147/2013 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento (predisposto dal Comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
5. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso oltre al tributo dovuto vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche. Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del d. Lgs. n. 471/1997, oltre agli interessi di mora.

ART. 25

APPLICAZIONE IN ACCONTO DELLA TARI 2020 E TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020 - 2021 - 2022

1. Per il solo anno 2020 gli avvisi di pagamento TARI per le utenze domestiche e non domestiche saranno calcolati in acconto in misura pari all'85% dell'importo relativo a tale annualità; i versamenti dovranno essere effettuati in tre rate. Le prime due, di pari importo, aventi scadenza il 30 settembre ed il 31 ottobre (resta salva la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre) saranno pari al 50% della TARI dovuta in base agli atti in vigore per l'anno passato mentre la terza rata per l'importo residuo avrà scadenza il 2 dicembre.
2. Il saldo del tributo dell'annualità 2020 sarà richiesto in coincidenza con la scadenza della prima rata dell'anno successivo, comprensivo di eventuale conguaglio tariffario, positivo o negativo, secondo quanto disposto dall'art. 107 comma 5 L. n. 27/2020.
3. L'importo della Tassa sui Rifiuti 2021 deve essere versato con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 688 L. n. 147/2013 in tre rate con scadenza 30 settembre, 31 ottobre e 2 dicembre. Il versamento della prima e della seconda rata, ciascuna pari ad un terzo della tassa dovuta per l'anno 2021, è eseguito sulla base delle tariffe dell'anno 2020. Il versamento della terza rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle prime due rate versate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno d'imposta 2021.
4. L'importo della Tassa sui Rifiuti 2022 deve essere versato con le modalità di cui all'art. 24 comma 6 del presente regolamento, in tre rate con scadenza 30 settembre, 31 ottobre e 2 dicembre. Il versamento della prima e della seconda rata, ciascuna pari ad un terzo della tassa dovuta per l'anno 2022, è eseguito sulla base delle tariffe dell'anno 2021. Il versamento della terza rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno sulla base delle tariffe in vigore per l'anno d'imposta 2022, con eventuale conguaglio sulle prime due rate versate.

ART. 26

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto

all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune sempre a titolo di Tassa sui rifiuti (TARI).
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 28

IMPORTI MINIMI

1. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi è stabilito in € 12,00.

ART. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per accedere agli immobili il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. E' attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire priorità e modalità delle azioni di controllo.

ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello steso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui Rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può utilizzare tutti gli strumenti e le modalità di riscossione coattiva previsti dalla normativa nazionale in materia.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. n. 160/2019, viene esteso alla riscossione dei tributi locali e dunque anche della TARI, l'istituto dell'accertamento esecutivo; in mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione lo stesso diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

ART. 34

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. E' possibile concedere dilazioni di pagamento e rateizzazioni qualora, in seguito alla notifica di avvisi di accertamento o di riscossione coattiva nonché di accertamenti esecutivi, il contribuente si trovi in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento comunale disciplinante la rateizzazione delle entrate.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2020.
2. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.